



**CRITICITA' CAVE MARRA
IN VISTA DELLA PROSSIMA CONFERENZA DEI SERVIZI
(versione 24.04.2024)**

**1. DIFFORMITA' DALL'ART. 22, COMMA 3, D.LGS 152/06. MANCATA
VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE**

Con Determinazione n. 442 del 6.04.2022 la Provincia di Lecce ha autorizzato (PAUR) un impianto di trasferta di rifiuti solidi urbani (RSU) da 120 t/giorno nella zona industriale di Nardò-Galatone a favore della società Bianco Igiene Ambientale srl di Nardò, la stessa che ha subappaltato alla ditta Cave Marra Ecologia nell'ambito della stessa ARO Le6 il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni di Galatone e Neviano. **Non deve sfuggire il rischio che ad una corretta ed equilibrata localizzazione degli impianti al servizio del sistema di raccolta differenziata, subentrino localizzazioni scriteriate, determinate più da convenienze aziendali che da criteri di pubblico interesse. Infatti c'è da chiedersi a ragione sulla base di quali criteri di corretta pianificazione e di rispetto dell'interesse pubblico si localizzino o si potenzino due impianti simili a distanza tra loro di pochi km, quando di tali impianti difetta l'intera provincia di Lecce. Ciò tra l'altro confligge in modo insanabile con principi fondamentali della gestione dei rifiuti, quali quelli di autosufficienza e di prossimità, contenuti nelle Direttive Europee e ripresi nella normativa nazionale locale. In particolare l'art. 182-bis del D.Lgs. 152/06 "Principi di autosufficienza e prossimità" prevede:**

"1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;***
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;***
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."***

E' chiaro che la presenza di due impianti vicini comporterebbe un sovraccarico ambientale con localizzazioni non equilibrate in ambito provinciale, in difformità dai principi sopra enunciati, protrarrebbe la vita di un sito che ha mostrato storicamente (per le attività ivi svolte, per gli spazi ristretti, per la presenza di emergenze archeologiche, per la prossimità di residenze) di avere marcati caratteri di incompatibilità con il contesto.

Occorre notare che la presenza di alternative di localizzazione esclude, in presenza di vincoli contenuti nel PRGRU, la possibilità di deroghe nella prosecuzione dell'attività dell'impianto. Infatti l'art. 17, comma 5, del Piano precisa:

*“5. Per gli impianti esistenti, in sede di rinnovo ovvero riesame dell’autorizzazione, e per le modifiche di impianti esistenti, in sede di rinnovo ovvero riesame dell’autorizzazione, l’autorità competente, acquisito il parere della Provincia di cui al comma 3, valutate le interazioni derivanti dalla prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente, **valutata l’assenza di alternative localizzative** e ponderati gli interessi pubblici sottesi alla prosecuzione dell’esercizio, con provvedimento motivato, può autorizzare in deroga definendo le prescrizioni finalizzate alla mitigazione delle criticità connesse al permanere dell’esercizio dell’impianto. L’assenza delle alternative localizzative deve essere valutata su una scala territoriale sovracomunale adeguatamente rapportata all’organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti su base regionale”.*

Nella fattispecie, l’alternativa localizzativa chiaramente sussiste, o presso altra area nella disponibilità di Cave Marra nella stessa zona industriale (in corso Procedura di assoggettabilità a VIA in atto presso la stessa Provincia di Lecce), o - prioritariamente - d’intesa con l’appaltatore del servizio Bianco Igiene Ambientale, presso area già autorizzata dalla stessa Provincia da destinarsi a stazione di trasferimento.

2. DIFFORMITA’ DALLA NORMATIVA SULLE EMISSIONI ODORIGENE

La proposta ignora la necessità di adeguare il sito alla L.R. 23/2015 e alla L.R. 32/2018:

L.R. 23/2015, Art. 1 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7

- **comma 3** - Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), **devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.**
- **comma 4** - ... In caso di **documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo**, l’autorità competente, su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare la concentrazione limite stabilita nell’allegato tecnico.
- **comma 5** - Per entrambe le tipologie di emissioni, **i gestori devono adottare tecnologie idonee e dimensionare gli impianti**, ivi comprese l’altezza e la sezione di sbocco del camino, in modo da evitare alla popolazione ogni disturbo o molestia derivante dalle emissioni odorigene.

- Art. 5 - Inserimento dell’articolo 1 quinquies alla l.r. 7/1999

- **comma 3** - **La realizzazione degli interventi di adeguamento**, salvo esplicithe deroghe da parte dell’Autorità competente, **deve essere portata a termine entro un anno dalla data di aggiornamento dell’autorizzazione** (AUA Provincia Lecce – concessa con D.D. n. 1663 del 06-10-2015 con AUTORIZZAZIONE UNICA n. 541, rinnovata con D.D. n. 01102 del 17-09-2020).

Nella proposta del Gestore viene di fatto presentata una mera valutazione economico-finanziaria favorevole all’Azienda proponente (“non richiede alcuna opera edilizia, impiantistica e/o strutturale; quindi, sarebbe a costo zero”), pur ammettendo che il potenziamento dell’impianto potrà avere effetti sull’ambiente e sulla popolazione.

L'unica misura attiva è un cannone nebulizzatore, alimentato con acqua mista ad enzimi per l'abbattimento di polveri ed odori, spostato di volta in volta in funzione della direzione del vento, che non può certamente ritenersi un “adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace”.

Le uniche misure passive sono:

- A. Barriera arborea perimetrale, costituita da arbusti, piantumati fittamente l'uno in adiacenza all'altro in modo da costituire una sorta di muro verso l'aesterno alle polveri diffuse;
- B. Pavimentazione della viabilità carrabile, al fine di evitare l'emissione di ulteriori particelle aerodisperse.

Certamente anche queste misure passive non possono ritenersi un “... adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace”.

3. MANCATA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI

L'Allegato VII della Parte seconda, punto 5, del D.Lgs. 152/2006, prescrive: *“5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: (omissis) e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.”* Tale carenza appare particolarmente grave in quanto riferita ad un comprensorio già denso di altri impianti potenzialmente inquinanti ed i cui effetti si sommerebbero a quelli in esame.

La proposta progettuale, pur ammettendo la presenza di altri impianti nel comprensorio (Carta da Macero Galatea, Progest Società Coop., Simone Rottami, Salento Riciclo) liquida sommariamente la questione dichiarando che *“Tutti i suddetti impianti sono localizzati ad una distanza sufficiente dal sito di progetto, tale da consentire di distinguere ed individuare facilmente il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento”*.

4. INADEGUATA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE

Nella documentazione progettuale non vengono riportate sufficienti informazioni specifiche sulle attività da svolgere nell'insediamento. In tale contesto, appare fondamentale che in sede di proposta progettuale vengano adeguatamente specificate e descritte le attività da svolgere, con riferimento sia alla singola tipologia di rifiuto (urbano o speciale, pericoloso o non pericoloso), che al tipo di operazioni a cui assoggettarla (R3, R4, R12, R13, R15, D15). Al contrario, tale descrizione appare gravemente carente e le operazioni sono descritte in modo cumulativo.

Nel Piano di monitoraggio ambientale del proponente (Elaborato A1.6) tra l'altro si dichiara che:

- diverse tipologie di rifiuti (ma non si specifica quali) subiranno operazioni di *“selezione, triturazione, riduzione volumetrica”*;
- l'impianto di selezione meccanica *“consente ad operatori di eseguire una selezione di rifiuti prevalentemente urbani (quindi mescolati con rifiuti speciali, ndr), provenienti da raccolta differenziata “multimateriale” ovvero, costituiti da differenti frazioni merceologiche contemporaneamente presenti nel sacco”*;

- il vaglio “*permette la separazione di materiali in diverse dimensioni, oltre che la separazione da altri rifiuti (es. rifiuto organico dalla plastica). In questo modo, i materiali possono essere ulteriormente trattati e trasformati in vari prodotti, a seconda del tipo di rifiuto trattato e degli obiettivi aziendali*”;
- il trituratore, “*adatto per numerose tipologie di rifiuti, consente la macinazione dei rifiuti privi di valore merceologico e destinati a smaltimento finale; consente una*
- *sensibile riduzione volumetrica;*

Non si comprende come, in tale guazzabuglio di tipologie di rifiuti, codici CER e tipi di lavorazioni, si possa conservare nel corso degli interi processi la dovuta tracciabilità dei rifiuti, condizione essenziale per una corretta gestione, se non con criteri di gestione decisamente parziali e discrezionali.

Per verificare tali basilari carenze progettuali e di processo, basti considerare che la quantità di codici CER riportati nel progetto (Relazione Tecnica, pagg. 17-18), che a loro volta possono essere destinati a operazioni diverse (R**, D**), **sono di gran lunga superiori al numero di postazioni disponibili nell’insediamento.**

5. DIFFORMITA’ DALL’ART. 15, COMMA 1, D.LGS 209/2003. MANCATA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO DELL’AREA.

La norma prescrive: “*Disposizioni transitorie e finali 1. Il titolare del centro di raccolta o dell’impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell’impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un **piano** per il ripristino ambientale dell’area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.*” Detto Piano risulta mancante, restando appena accennato in poche righe nella Relazione Tecnica (pagg. 38-39). A parere degli scriventi detto Piano deve essere disponibile contestualmente alla presentazione della domanda, e non solo nella fase di recupero, anche perché sui suoi contenuti dovrebbe fondarsi l’entità della fideiussione di garanzia di cui al punto successivo.

6. DIFFORMITA’ DALL’ART. 208, COMMA 11 G) DEL D.LGS. 152/06. PRESTAZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE

L’art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/06 recita:

“11. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

... (omissis) ...

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto. “

Per evitare che una futura dismissione dell’impianto lasci una pesante eredità alla comunità in termini di costi per il ripristino dei luoghi e di bonifica, si ritiene doveroso verificare che il gestore dell’area abbia rilasciato idonee fideiussioni per l’attività fin qui svolte, nonché ulteriori garanzie in questa fase autorizzativa, avente l’obiettivo di incrementare sostanzialmente la capacità dello stabilimento e di conseguenza l’impatto e il degrado del territorio, nonché la portata ed il costo delle operazioni un giorno necessarie per il recupero dell’area.

7. VINCOLO ESCLUDENTE DEL PRGRU: COMPONENTI CULTURALI – INSEDIATIVE. TORRE MEGHA

L'area in esame è interessata per una superficie rilevante, come ammesso nella stessa Relazione Tecnica del proponente (pag. 6) dalla fascia di rispetto della Masseria Torre di Megha, importante torre-masseria, originario nucleo di difesa e centro di produzione agricola, che testimonia l'antica frequentazione dell'area come dimora stagionale di agricoltori e proprietari terrieri. Il vincolo è riportato nel PPTR come **“area di rispetto delle componenti culturali e insediative (6.3.1)”**. **Si noti come tale fascia di rispetto non interessa solo la cava adiacente l'insediamento, ma invade anche con una lingua di terreno per diversi metri la stessa area produttiva, oggetto di richiesta di modifica.**

8. VINCOLO ESCLUDENTE DEL PRGRU: STRADA A VALENZA PAESAGGISTICA. S.P. 47

In adiacenza all'insediamento scorre la S.P. 47 Galatone-Galatina, compresa nel PPTR approvato tra i *“componenti dei valori percettivi (6.3.2) – ulteriori contesti paesaggistici – strade a valenza paesaggistica”*. Tale incompatibilità risulterà ancora più grave e marcata con l'aumento di traffico veicolare conseguente all'incremento di capacità produttiva, accentuando la già insanabile incompatibilità tra il centro produttivo e le esigenze di tutela delle valenze paesaggistiche del contesto.

Si ricorda che la presenza di vincoli escludenti, ai sensi del PRGRU vigente, “esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata.”

9. CRITERI EX L.R. 23/2015 APPLICATI PER IMPIANTO “BIANCO” E DISAPPLICATI PER IMPIANTO “CAVE MARRA”.

Vale annotare, come già riportato nelle nostre osservazioni, che la stessa Autorità Provinciale ha recentemente emesso provvedimento autorizzativo (PAUR) in favore del progetto di trasferimento FORSU intestato alla ditta Bianco e ricadente nell'ASI Nardò-Galatone. Ebbene, a differenza del progetto Cave Marra in discussione, il progetto Bianco prevede correttamente il confinamento dell'impianto in capannone in struttura prefabbricata con i seguenti accorgimenti:

“Per ovviare alle emissioni odorigene proprie del materiale trattato, l'impianto sarà operativo in depressione. L'aria del fabbricato, aspirata da adeguati ventilatori, verrà convogliata in biofiltro, successivamente al passaggio in Venturi Scrubber. Si otterrà pertanto la depolverizzazione dell'aria e la deodorizzazione attraverso substrato filtrante composto da miscela di legno e corteccia con levato grado di abbattimento dei composti odorigeni”.

Tali criteri tecnici avrebbero dovuto essere applicati anche per l'impianto di trasferimento FORSU Cave Marra, che risulta introdotto successivamente ai disposti della L.R. 23/2015.

Simili considerazioni si possono esporre anche per l'ampliamento dell'impianto di recupero/smaltimento rifiuti - "Cave Marra Ecologia S.r.l." della zona industriale Galatone-Nardò, attualmente in corso di VIA presso la Provincia di Lecce. Anche in questo caso Cave Marra chiede una variante dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n° 15/2018 (previa adozione di A.U.A. da parte della Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione

Ambientale, Atto di Determinazione n° 112 del 07/03/2018), inserendo il trattamento di rifiuti appartenenti alla famiglia EER "02", da sottoporre ad operazioni di recupero R12-R13 sia di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata che di rifiuti biodegradabili altrimenti destinati a smaltimento per un totale di 16.800,00 t/a.

10. MANCATO RILASCIO DEI PARERI PAESAGGISTICI

Non risultano acquisiti, per quanto emerge dalla documentazione in ns. possesso, i "*pareri di natura paesaggistica già rilasciati per l'impianto in oggetto*", menzionati nella nota della Regione Puglia Prot. N. 52890/2021 e sollecitati dal nostro delegato alla Conferenza dei Servizi del 27.10.22 (Verbale, 4a pagina, 9a riga), propedeutici per il rilascio non solo della presente eventuale autorizzazione, ma anche di altre già rilasciate;

11. MANCATA APPROVAZIONE DI VARIANTE AL PRG

Non risulta acquisita, né presumibilmente mai adottata, la Delibera di Consiglio Comunale di Galatone di approvazione della variante al PRG, con il passaggio da zona agricola a zona produttiva, già richiesta dalla Provincia di Lecce nel corso del procedimento.

Galatone, 24.04.2024

p. GALATONE BENE COMUNE

(Il dirigente delegato)

